



copia

COMUNE DI MASERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 131 DEL 18/10/2021

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018)

L'anno duemilaventuno del mese di ottobre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 19.09.2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

PREMESSO che:

- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 25.02.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 25.02.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;
- ✓ con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 04.02.2021 è stato approvato il Piano triennale delle performance 2021-2023;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali;

RILEVATO che l'art. 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

- al comma 1:

•che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

•che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- al comma 2:

•che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: lett a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce

stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

CONSIDERATO:

- che il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

- che l'art. 23 relativo del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate, e che pertanto il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

CONSIDERATO che il Comune nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Puglia n. 27/2019, nella quale si ribadisce che *“il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 del d.lgs. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali e provinciali)”*;

DATO ATTO che nel 2016 l'importo da prendere in considerazione al fine della verifica del limite del trattamento accessorio ammonta ad € 54.915,07, di cui € 24.118,46 di fondo risorse decentrata e la differenza per le retribuzioni delle posizioni organizzative e relative indennità di risultato, come desumibile dal prospetto allegato alla presente (Allegato “A”), e che tale importo costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG ha definitivamente chiarito che: *“gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL del 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle normative vigenti e , in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”*;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'anno 2021 è cessata n. 1 unità di personale per collocamento a riposo che ha permesso, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera d), del CCNL del 21.05.2018, un incremento della parte variabile del fondo di € 578,44 (*“importi corrispondenti alla frazione di R.I.A. calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni”*);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15 c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche, sulla base del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 15.10.2020;
- sono state inserite le somme derivante dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 145/2018 per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali, sulla base del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15.10.2020;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione del contratto definitivo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis comma 1, del D. Lgs. 165/2001, ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € **32.932,93** come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

DATO ATTO che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, l'indennità di comparto, l'indennità per specifiche responsabilità, l'indennità di rischio;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 32.932,93 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

1. Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**).
2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
3. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 25.02.2021.
4. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021, entro il 31 dicembre del corrente

anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità della presente determina.
6. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ELETTRA PAOLINI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Masera, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA ELETTRA PAOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Masera, li _____

Il Segretario Comunale
DOTT. PIETRO BONI